



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA
PREVIDENZA INTEGRATIVA**

DETERMINAZIONE

Numero **1119**

Di data **18.07.2014**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
SULLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI FINI DELLA
PENSIONE DI VECCHIAIA RELATIVA ALL'ANNO 2013**

IL DIRIGENTE

vista la legge regionale del 25 luglio 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

visto in particolare l'art. 4 della legge regionale n. 7/1992 così come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, che prevede la concessione alle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino – Alto Adige che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 bis della legge regionale 24 maggio 1995, n. 4, autorizzate ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei lavoratori dipendenti o autonomi, di un contributo pari al sessanta per cento dell'importo del versamento volontario dovuto e comunque non superiore alla misura di quello previsto per il settore servizi domestici. Il contributo viene corrisposto in proporzione ai versamenti volontari effettivamente pagati e fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia;

considerato che per determinare l'importo massimo del contributo regionale si rende necessario conoscere l'importo del versamento volontario previsto per il settore servizi domestici, tenuto conto che il riferimento temporale di tale versamento è la settimana e che occorre calcolare l'importo trimestrale dello stesso ed il relativo equivalente mensile per determinare l'importo del contributo regionale sui versamenti volontari riferiti a trimestri e mesi come di seguito specificato;

vista la circolare INPS n. 56 del 10 aprile 2013 da cui risulta che l'importo della retribuzione minima settimanale per l'anno 2013 è pari a € 198,17 e, in particolare, visti gli allegati da cui risulta che, con decorrenza 1° gennaio 2013, le aliquote contributive relative al settore servizi domestici sono fissate nel 12,9975% per gli autorizzati prima del 31.12.1995 e nel 17,4275% per gli autorizzati dopo il 31.12.1995;

considerato, quindi, che il versamento volontario settimanale per il settore servizi domestici, ottenuto applicando alla retribuzione minima settimanale le predette aliquote contributive e arrotondando per eccesso il risultato, è pari a:

- € 25,76 per gli autorizzati prima del 31.12.1995;
- € 34,54 per gli autorizzati dopo il 31.12.1995;

considerato che per l'anno 2013 i versamenti trimestrali corrispondono tutti a 13 settimane e che, quindi, il versamento volontario trimestrale per il settore servizi domestici risulta pari a:

- € 334,88 (13 settimane X € 25,76) per gli autorizzati prima del 31.12.1995;
- € 449,02 (13 settimane X € 34,54) per gli autorizzati dopo il 31.12.1995;

considerato che per l'anno 2013 l'equivalente mensile teorico del versamento volontario si ottiene dividendo per tre l'importo del corrispondente versamento trimestrale che è pari a:

- € 111,63 per gli autorizzati prima del 31.12.1995;
- € 149,67 per gli autorizzati dopo il 31.12.1995;

considerato che il versamento volontario avviene generalmente su base trimestrale e che, in quanto volontario, può non coprire l'intero anno di riferimento;

considerato di conseguenza che sono ammessi versamenti relativi a periodi inferiori all'anno (uno, due o tre trimestri ovvero versamenti settimanali o mensili);

accertato che i versamenti volontari per la categoria dei lavoratori dipendenti e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono computati su base settimanale, mentre per quanto riguarda la categoria dei commercianti e degli artigiani il riferimento temporale minimo del versamento è il mese;

accertato che i versamenti volontari effettuati da ex lavoratori dipendenti e da ex coltivatori diretti, mezzadri e coloni (1° e 2° classe) variano a seconda che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia anteriore o successiva al 31.12.1995, mentre per quanto riguarda ex artigiani ed ex commercianti i versamenti volontari prescindono da tale data in quanto hanno lo stesso importo indipendentemente dalla data dell'autorizzazione;

constatato che i versamenti volontari trimestrali effettuati da ex-artigiani o ex-commercianti, sono costanti in quanto non variano a seconda del numero di settimane presenti nei singoli trimestri poiché computati a mese;

visto l'articolo 35 della legge provinciale 3 marzo 1993, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, che attribuisce al Dirigente dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa la competenza a decidere in merito alle domande presentate all'Agenzia stessa,

d e t e r m i n a

- 1) che il contributo regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 sui versamenti volontari trimestrali per la pensione di vecchiaia, relativi all'anno 2013, non può essere superiore ad euro 334,88, corrispondente al contributo volontario previsto per il settore servizi domestici per gli autorizzati entro il 31/12/1995 e ad euro 449,02 per gli autorizzati dopo il 31/12/1995;
- 2) che l'importo del contributo regionale di cui al punto 1) venga così calcolato:
 - a) in misura pari al versamento volontario (settimanale, mensile, trimestrale) previsto per il settore servizi domestici qualora il 60% del versamento volontario (settimanale, mensile, trimestrale) risulti maggiore di detto versamento volontario;

- b) in misura pari al 60% dell'importo del versamento volontario (settimanale, mensile, trimestrale) qualora l'importo calcolato risulti inferiore al versamento volontario (settimanale, mensile, trimestrale) previsto per il settore servizi domestici;
- 3) che per gli ex lavoratori dipendenti e gli ex coltivatori diretti, mezzadri e coloni il riferimento temporale minimo per la concessione del contributo regionale di cui al punto 1) è la settimana, mentre per gli ex artigiani e gli ex commercianti è il mese;
- 4) che nel quantificare il contributo di cui al punto 1), spettante ad ex lavoratori dipendenti ed ex coltivatori diretti, mezzadri e coloni (1° e 2° classe), si considera la data dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (anteriore o successiva al 31.12.1995), mentre per gli ex artigiani ed gli ex commercianti il contributo prescinde da tale data e corrisponde a quello formato da 13 settimane previsto per gli autorizzati prima del 31.12.1995.

DATI CONTABILI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Trento, 18.07.2014

IL DIRIGENTE
- dott. Gianfranco Zoppi -